

## REGOLAMENTO (UE) N. 119/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

## che modifica il regolamento (UE) n. 1233/2009 recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 186 e l'articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione <sup>(3)</sup> sono fissati alcuni importi per sostenere i produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi del settore lattiero-caseario. Poiché i suddetti importi sono fissati in euro, al fine di garantire un'applicazione uniforme e simultanea delle disposizioni in tutta l'Unione è necessario stabilire una data comune per la conversione di tali importi nella valuta nazionale per gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica. Occorre pertanto determinare il fatto generatore del tasso di cambio a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98.
- (2) In base al principio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, nonché ai criteri indicati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/98, il fatto

generatore deve essere la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1233/2009.

- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1233/2009.
- (4) Al fine di garantire a brevissimo termine un'applicazione uniforme e simultanea delle disposizioni in tutta l'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente e si applichi dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1233/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1233/2009, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:

## «Articolo 3 bis

Il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nell'allegato è il 17 dicembre 2009.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 330 del 16.12.2009, pag. 70.